

## Proroghe scadenze legislative per la Sicurezza sul Lavoro e l'Ambiente

Oggetto	Data scadenza	Prorogato al	Rif. legge
<b>FORMAZIONE</b>			
<p><b>Aggiornamento</b> della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p><i>NOTA: tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base</i></p>	Varie	Data da definire, una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente	Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari (versione 09 del 26.03.2020) della Regione Veneto
<p><b>ADR</b> Certificati di formazione professionale ADR per il trasporto di merci pericolose</p>	Dal 23/02/2020 al 20/06/2020	30/06/2020	Art. 62, D.L. 17 marzo 2020, n.18
<p><b>FGAS</b> Certificati F-gas imprese e persone fisiche</p>	Dal 31/01/2020 al 15/04/2020	15/06/2020	Circolare n. 20460 del 23/03/2020 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
<b>VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE</b>			
<p>Tutti gli adempimenti relativi alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc</p> <p><i>NOTA: fatte salve situazioni di rischio grave ed immediato</i></p>	Dal 31/01/2020 al 15/04/2020	15/06/2020	Ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Oggetto	Data scadenza	Prorogato al	Rif. legge
<b>AMBIENTE</b>			
<b>Albo gestori</b> ambientali - versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali prorogato	30/04/2020	30/06/2020	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Art. 113, comma 1, lettera d)
<b>Autorizzazioni in scadenza</b> (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati)	Dal 23/02/2020 al 15/04/2020	25/06/2020	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Art. 103
<b>MUD</b> (Modello Unico Dichiarazione ambientale)	30/04/2020	30/06/2020	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Art. 113, comma 1, lettera a)
<b>Pile</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato</li> <li>• Trasmissione annuale dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori</li> </ul>	30/03/2020	30/06/2020	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Art. 113, comma 1, lettera b)
<b>RAEE</b> Comunicazione annuale relativa alla quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	30/04/2020	30/06/2020	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 Art. 113, comma 1, lettera c)
<b>SORVEGLIANZA SANITARIA</b>			
Comunicazione dei dati aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2019, da parte del Medico Competente ai servizi di competenza (obbligo previsto dall'art. 40 del D.Lgs 81/08)	31/03/2020	31/07/2020	Circolare prot. n. 11056 del 31 marzo del Ministero della Salute

Ulteriori indicazioni sulle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria in azienda possono essere ritrovate sempre all'interno del documento "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari" (versione 09 del 26.03.2020) della Regione Veneto, nello specifico all'interno della sezione *Indicazioni per il Medico Competente (e suoi collaboratori)*.

Riportiamo per conoscenza alcuni aspetti salienti:

- dovranno essere garantite prioritariamente le attività necessarie ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione nei casi non prorogabili, quali: visite mediche pre-assuntive, preventive, a richiesta del lavoratore e per rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.
- differire le visite mediche e gli accertamenti integrativi periodici per un tempo strettamente limitato al persistere delle misure restrittive adottate a livello nazionale. Alla ripresa dell'attività ordinaria, la programmazione delle visite mediche dovrà necessariamente privilegiare quelle differite.